

GIURISPRUDENZA CASA

PATTO MAGGIORAZIONE CANONE

È nullo il patto con il quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità «vitiatur sed non vitiat», con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta registrazione».

Lo ha detto la Cassazione con sentenza 9/10/2017 n. 23601, inedita.

a cura dell'Ufficio legale della **Confedilizia**

